

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 11/3/2008

Oggetto: Integrazione retta casa di riposo comunale a favore del sig. B.G. di Zevio per un importo di €27,59/giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la convenzione sottoscritta con la Fondazione OASI di San Bonifacio in data 13/4/2007, repertorio n° 4178, relativa alla gestione dei servizi socio-assistenziali del centro polivalente per anziani con decorrenza 1/1/2007 e scadenza 31/12/2016;

PRESO ATTO che l'art. 15 della convenzione stabilisce che le tariffe verranno determinate nel rispetto dei criteri ufficiali della Regione Veneto in base alle leggi in vigore, in modo da escludere ogni finalità di lucro da parte della Fondazione OASI garantendo comunque il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione;

PRESO ATTO che il Comune di Zevio, con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 19/2/2008, immediatamente eseguibile, ha fissato le rette Casa di Riposo per l'anno 2008;

VISTA l'istanza inoltrata dalla sig.ra B.M. di Zevio, in atti, tendente ad ottenere una compartecipazione comunale al pagamento della retta casa di riposo di Zevio a favore dello zio B.G. di Zevio;

PRESO ATTO che il sig. B.G., ai sensi del vigente regolamento comunale per i servizi di "Ricovero di persone anziane o inabili", approvato con deliberazione consiliare n. 108 del 19/7/1983 e successiva modifica, è tenuto a concorrere alla copertura della retta con l'80% della pensione mensile, tredicesima compresa, conteggi agli atti;

CONSIDERATO che l'anziano ha familiari tenuti agli alimenti (un fratello) per un importo determinato secondo l'art. 7 del regolamento comunale sopra citato, conteggi agli atti;

PRESO ATTO che il concorso alla copertura retta da parte dell'utente e del familiare non copre l'intero costo del servizio;

CONSIDERATO che i familiari del sig. B.G. hanno già inoltrato istanza per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento alle autorità competenti;

CHE il sig. B.G. risulta proprietario di un immobile sito in Perzacco di Zevio, in precedenza di proprietà dell'ATER, per averlo acquistato con atto di compravendita ai sensi della Legge n. 560/1993 in data 3/4/2002;

PRESO ATTO che l'immobile di cui sopra, in conformità alla Legge n. 560/1993, non può essere alienato per dieci anni dalla data di registrazione del contratto avvenuta il 24/4/2002;

CONSIDERATO che l'inalienabilità dell'immobile di cui sopra, rende inapplicabile la 1° opzione (cessione del bene al Comune) prevista dall'art. 9 del Regolamento comunale per il "Ricovero di persone anziane o inabili", approvato con deliberazione consiliare n. 108 del 19/7/1983 e successiva modifica;

PRESO ATTO che la particolarità della situazione, creata dall'inalienabilità dell'immobile e dal fatto che l'ATER abbia il diritto di prelazione nel caso in cui il sig. B.G. intenda vendere

l'alloggio, induce a derogare parzialmente all'art. 9 "Garanzie immobiliari" del regolamento comunale di cui sopra;

VISTO l'indirizzo informale espresso nella seduta del 26/2/2008 nel quale, al fine di colmare l'onere a carico del Comune nel pagamento della retta, si dava parere favorevole alla locazione dell'immobile del sig. B.G. da parte dei famigliari, con destinazione al Comune di Zevio dei proventi derivanti dalla locazione, nonché la destinazione al Comune dell'eventuale indennità di accompagnamento, compresi gli arretrati;

RICHIAMATA la dichiarazione sottoscritta dal sig. B.A. in data 3/3/2008, prot. n° 4860, familiare tenuto agli alimenti, di impegno, conformemente all'indirizzo dell'Amministrazione Comunale come sopra descritto, a devolvere interamente il canone derivante dall'eventuale locazione dell'immobile, adoperandosi in tutti i modi possibili affinché si verifichi tale situazione, nonché l'intero ammontare dell'indennità di accompagnamento e relativi arretrati qualora venisse riconosciuta;

PRESO ATTO che, al momento, il concorso alla copertura retta da parte dell'utente e del familiare non copre l'intero costo del servizio per cui, con la presente deliberazione, si provvede ad assumere la relativa spesa a carico del Comune di Zevio, dando incarico all'ufficio comunale preposto di effettuare gli accertamenti necessari affinché, al verificarsi delle condizioni sopra menzionate che porterebbero una variazione nella situazione economica dell'anziano, si provveda alla revisione della compartecipazione comunale nel pagamento retta;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 della Legge 18 agosto 2000 n. 267, allegati alla presente deliberazione;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1. DI INTEGRARE la retta Casa di Riposo di Zevio relativa al sig. B.G. di Zevio, a partire dalla data di inserimento dell'anziano presso la struttura (avvenuto il 28/2/2008), per un importo giornaliero di € 27,59 determinato secondo le norme regolamentari citate in premessa ed i cui conteggi sono agli atti.
2. DI DARE ATTO che, con successivo provvedimento, il Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia provvederà ad assumere il relativo impegno di spesa di €8.497,72 nel capitolo di PEG 3381 "Rette in Istituti/Centri - Servizio di assistenza" del bilancio esercizio provvisorio 2008, autorizzato dal D.Lgs. n. 267/2000 art. 163 comma 3.
3. DI DARE ATTO che la spesa rientra nei limiti di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.L. 2/3/1989 n. 65, convertito nella Legge 26/4/1989 n. 155.
4. DI DARE ATTO che la particolarità della situazione, creata dall'inalienabilità dell'immobile e dal fatto che l'ATER abbia il diritto di prelazione nel caso in cui il sig. B.G. intenda vendere l'alloggio, induce a derogare parzialmente all'art. 9 "Garanzie immobiliari" del regolamento comunale di cui sopra.

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'articolo 4, punto 18, della convenzione per la gestione dei servizi socio-assistenziali del centro polivalente per anziani, citata in premessa, la Fondazione O.A.S.I. di San Bonifacio è tenuta a riscuotere dall'anziano la quota retta di competenza sua e dei suoi familiari tenuti agli alimenti, fatturando pertanto a questo Ente la quota rimanente a carico del Comune nei limiti dell'importo massimo giornaliero sopra citato di €27,59.
6. DI PRENDERE ATTO dell'impegno sottoscritto dal familiare tenuto agli alimenti sig. B.A. di Zevio, prot. n° 4860 del 3/3/2008, dettagliatamente descritto in premessa, dando incarico all'ufficio comunale preposto di effettuare gli accertamenti necessari affinché, al verificarsi delle condizioni in esso menzionate che porterebbero una variazione nella situazione economica dell'anziano, si provveda alla revisione della compartecipazione comunale nel pagamento retta attraverso adozione di apposita determinazione del Funzionario Dirigente dell'U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia.
7. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all'Ufficio Servizi Sociali e all'Unità Organizzativa Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza.
8. DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
9. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, considerato che l'anziano è già stata inserito in casa di riposo e vi è la necessità di formalizzare quanto prima la compartecipazione comunale al pagamento della retta.